

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE
DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il
mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 5 il mm.
Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgerti all'ufficio di via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXIV - N. 8-9

UDINE, 23 AGOSTO 1945

Sped. in abb. postale II. gruppo

Il "Fondo di solidarietà nazionale,"

"Ziccanaso,"
Tutti commercianti...

Per l'attuazione delle provvidenze dirette ad attenuare l'attuale disagio delle zone maggiormente provate dalla guerra

Disposizioni per i contribuenti

I primi contributi debbono essere versati entro il 25 Agosto

L'Intendenza di Finanza richiama l'attenzione di tutti i contribuenti sul decreto legislativo luogotenenziale 8 Marzo 1945 n. 72 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24-3-1945 n. 36), entrato in vigore in questa Provincia il 25 Maggio u. s., con cui viene istituito il "Fondo di Solidarietà Nazionale" per la attuazione delle provvidenze dirette ad attenuare l'attuale disagio, specie delle categorie e delle zone maggiormente provate dalla guerra.

Il detto "Fondo" trae i propri mezzi da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati "Come tributi di solidarietà nazionale".

Per i contributi volontari le disposizioni relative fanno riferimento alle ragioni squisitamente morali che giustificano la istituzione del "Fondo" sì che la contribuzione volontaria deve assumere il carattere di una concreta manifestazione di solidarietà umana per tanta parte della popolazione sinistrata, e di carità patria per i reduci di guerra e partigiani, che rappresentano le forze vive sulle quali il Paese può e deve contare per la propria rinascita.

I contributi obbligatori ricadono invece su tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni, per il versamento di un contributo minimo, e su tutti i contribuenti possessori di redditi di qualsiasi natura, contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio, cittadini possessori di redditi fissi, di cani, di autoveicoli ed autoscafi, ecc. Un'altra categoria di contributi obbligatori riguarda il prezzo dei biglietti di pubblico spettacolo ed i prezzi di determinati acquisti e consumi.

La misura del contributo obbligatorio varia in relazione ai singoli redditi posseduti da ciascun contribuente e con successivi comunicati saranno fornite notizie di dettaglio agli interessati.

Si avverte però che gli Uffici Distrettuali Imposte Dirette possiedono già il testo della disposizione legislativa ed il fascicolo delle istruzioni ministeriali per cui i cittadini interessati possono rivolgersi ai detti uffici per ogni eventuale chiarimento.

I contribuenti volontari e quelli obbligatori della prima categoria vanno corrisposti mediante versamento sull'apposito c.c. postale n. 1/9400 intestato al Fondo di Solidarietà Nazionale: Roma.

Si avverte fin d'ora che i contributi obbligatori della prima categoria debbono essere versati entro il 25 Agosto corrente.

Pubblichiamo di seguito il testo del sopracitato decreto.

ne sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

«Il Fondo di solidarietà nazionale» ha personalità giuridica e sede in Roma. Lo presiede il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito da un Comitato di cui fanno parte di diritto il Vice presidente, i Ministri senza portafoglio, i Ministri per le Finanze per l'Interno, per il Tesoro, per i Lavori pubblici e per le Terre occupate e l'Alto Commissario per l'alimentazione. Per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato provvede il Ministro per il Tesoro che ha la rappresentanza legale del «Fondo».

Per il conseguimento dei propri fini il «Fondo» si avvale dell'opera degli organi dello Stato e degli Enti pubblici.

Il «Fondo» è parificato a tutti gli effetti tributari all'Amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'Interno, sarà approvato lo statuto del «Fondo» e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

I mezzi del «Fondo» sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati «Contributi di solidarietà nazionale» secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia, o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova dei loro sentimenti di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

Ogni cittadino italiano (uomini e donne) di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I contributi

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo indipendentemente dalla età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da lire 5000 a L. 10.000;

L. 230 per i redditi da L. 10.001 a L. 15.000;

L. 530 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico in misura non minore di:

L. 50 per i patrimoni da lire 10.000 a L. 20.000;

L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a L. 30.000;

L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a L. 50.000;

L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a L. 100.000;

L. 300 per i patrimoni da oltre

L. 100.000 a L. 150.000

L. 400 per i patrimoni da oltre L. 150.000 a L. 200.000;

L. 600 per i patrimoni da oltre L. 200.000 a L. 300.000;

L. 900 per i patrimoni da oltre L. 300.000 a L. 400.000;

L. 1200 per i patrimoni da oltre L. 400.000 a L. 500.000;

L. 1600 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a L. 600.000;

L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a L. 700.000;

L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a L. 800.000;

L. 6000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a L. 900.000;

L. 8000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a L. 1.000.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1% (uno per cento) del valore stesso.

Ai fini della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del R. decreto legge

12 ottobre 1939 n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Per le categorie commerciali

Le Società commerciali e gli Enti di qualsiasi specie che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50% sul valore delle obbligazioni assoggettate all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattandone l'importo sulla prima rata di interessi.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono

(Continua in II pag.)

La situazione economica italiana illustrata da Parri alla conferenza stampa

Il disagio della terra per i contadini - Necessità di mantenere in vigore gli ammassi - Risveglio nella produzione industriale - Il problema dei trasporti.

Problemi di ordine interno hanno formato oggetto della conferenza stampa tenuta al Viminale dal Presidente del Consiglio. Soffermandosi sulla situazione interna dal punto di vista dell'ordine pubblico egli ha detto di non essere soddisfatto ma neppure preoccupato.

Circa le cause da cui i disordini e le agitazioni sono originati, il Presidente ha rilevato che «forti aliquote di popolazione sono in miseria ed in tali condizioni di spirito sono facili preda di tutte le possibili cause di agitazione. Altra ragione di torbidi è la fame di terra. I contadini desiderano terra, e quando terre non ci sono e non vengono date o vengono date in misura diversa da quella cui essi ritengono di avere diritto, nascono agitazioni. C'è poi una ragione psicologica generale: gente disabitata a lavorare e che versa in difficili condizioni, la quale trova più facile la delinquenza professionale. Non si può dire che questa sia in aumento, come è difficile dire che sia in regresso».

Il Presidente ha quindi rilevato che la disposizione d'animo da parte degli agricoltori preoccupa un poco e contro di essi si intende reagire vivamente. «Riguardo agli ammassi» — ha detto il Presidente — non vediamo l'ora che si possano abolire questi vincoli e queste barriere della produzione, ma nelle contingenze straordinarie attuali,

questi sono ancora una necessità dolorosa che bisogna assolvere con assoluto impegno».

Soffermandosi poi sui modi con cui lo Stato si trova di fronte a questa situazione, Parri ha osservato che il Governo ha ereditato dal regime fascista e dalla situazione precedente un apparato di forza pubblica molto modesto e mal ridotto, che si sta faticosamente ricostruendo. I progressi su questa strada non possono che essere lenti, l'arma dei carabinieri è ricostruita nuovamente, le scuole dei carabinieri funzionano egregiamente e così pure quelle della Polizia.

Parri è passato quindi a trattare della Consulta. Il Presidente ha ricordato il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri che tende a stabilire le norme generali per il funzionamento dell'organo consultivo e ad offrire a questo un primo regolamento. C'è del resto un ottimo modello di regolamento in quello della Camera dei deputati, la quale ospiterà la Consulta e potrà offrire anche questa vecchia esperienza.

Il Presidente ha fornito qualche indicazione di carattere economico, rilevando che queste in genere sono abbastanza favorevoli. Si nota insomma un certo risveglio, una certa maggiore produzione che ha la sua speciale importanza. Sono in corso trattative per la cessione all'Italia del materiale militare alleato, che dovrà servire in parte per l'industria. Si tratta per una parte di mezzi necessari attualmente per tutti i settori della vita nazionale, dai servizi di polizia a quelli annonari».

A questo proposito Parri ha aggiunto: «Se riusciremo ad abbassare il costo dei trasporti, otterremo un miglioramento sensibile anche nel tenore generale della vita. Questo ci sta a cuore e stiamo facendo soprattutto una politica di automobili assai attiva».

Con la fine della guerra si sperava sparissero dalla circolazione tutti quegli individui più o meno esperti... più o meno onesti che con un fervore veramente eccezionale si sono dati anima e corpo alla «borsa nera».

Più o meno esperti, perché per esperti intendiamo quelli che erano in possesso di una certa «informazione commerciale», e non sicuramente quelli che dopo aver smesso il badile, la penna, il martello si presentavano ad amici e conoscenti ad offrire i generi più svariati; dagli alimentari, al tabacco, alle saponette, ai tessuti...

Più o meno onesti, perché per onesti intendiamo quelli che pur vendendo al «mercato clandestino» non pretendevano prezzi astrali; quelli che pur avendo le possibilità di rubare cento si sono accontentati di dieci; onesti quei «fessi» — scusatemi il termine — che si sono mantenuti probi nelle loro azioni... ma destinati a morir di fame.

Esperti e non esperti; onesti e non onesti hanno continuato imperterriti a svolgere la loro attività in barba a tutte le leggi non curandosi di tutti i controlli, che — per la verità — non sono stati mai stati severissimi e che — sempre per la verità — attualmente sembrano del tutto insignificanti.

La mancanza di controlli, anziché rarefare l'esistenza dei «borsanieri» li ha fatti aumentare e se prima questi agivano in un campo limitato oggi noi li vediamo intensificare il loro lavoro... anche per quegli articoli che in tempo di guerra non erano molto ricercati e che ora, con l'abolizione del cordone economico, vengono importati nella nostra Provincia con ogni mezzo.

Si credeva (siamo stati ingenui a crederlo) che questo stato di cose avesse a cessare con le ultime battute belliche, ma dobbiamo malamente accorgerci che non è ancora sparita dalla circolazione questa pleora di elementi che, nonostante tutte le leggi in vigore sull'esercizio abusivo del commercio, continuano, forse con più franchezza e con maggior facilità tosta di prima ad ammannirci ogni sorta di beni in blocco ed alla spicciolata; continuano a proporre affari di ogni genere, pronti a prendere in considerazione anche il collocamento di articoli di cui non hanno la benché minima conoscenza; continuano a farvi vedere ogni ben di Dio per convincervi all'acquisto.

Così sappiamo della moglie di un operaio che traffica in oggetti di vestiario, di un impiegato che vende le saponette profumate, di un meccanico che vi esorta alla compra di una stilografica, e via dicendo. Tutti sono oggi divenuti commercianti, tutti cercano di arrotondare le entrate familiari con ogni sorta di attività e questo è male. E' male nei riguardi del consumatore, che paga cento quello che dovrebbe pagare cinquanta o meno; male per il vero commerciante, che non sa come regolarsi e che molte volte anche lui cade nel vizio di forma, oppure non vuole essere da meno del «borsanierista» e si tiene molto sui prezzi. Tutto ciò in definitiva va a scapito del consumatore che subisce l'influenza del «mercato nero» con una rassegnazione che non possiamo perdonargli.

Il compratore, infatti, anche se il più delle volte inconsapevolmente, è il maggior colpevole perché tollera, anzi incoraggia i «borsanieri» nella loro attività, e quando non se li vede fra i piedi va a cercarli e dà tutto quello che gli viene chiesto; sa che non è lecito trattare e paga; paga qualunque prezzo.

I «borsanieri» appartengono a tutte le categorie, esclusa quella commerciale (se avessero commerciato in tempi normali sarebbero certamente falliti...) perché alla categoria commerciale appartengono solo i commercianti che per andare avanti devono ricorrere alle vendite clandestine di articoli bloccati e da loro perciò sottratti al normale consumo contingente; categoria anche questa da biasimare e che costituisce un capitolo a sé. I «borsanieri» non commercianti sono dunque ben visti dai compratori consumatori diretti che acquistano purtroppo sapendo di venire imbrogliati e di dare un buon guadagno a chi vende; questi compratori eviden-

temente non comprendono quanto male arrecano all'economia, perché altrimenti non li vedremmo, dopo aver acquistato al mercato nero un chilo di zucchero a settecento lire, fare una scenata al loro droghiere perché la pasta o il riso della tessera sono scarsi di qualche grammo nella pesatura; non li vedremmo andare su tutte le furie e strapazzare il tabaccaio per aver ricevuto da questi in assegnazione un pacchetto di sigarette mezzette vuote, dopo di avere forse un momento prima acquistato da un cameriere, e senza discutere, un pacchetto di «Serraglio» a duecento lire!...

Molta causa di questa situazione insostenibile va dunque ai compratori che acquistano tutto ciò che viene loro offerto, che pagano qualunque prezzo, che ringraziano sapendo di essere stati fregati... Il mondo è proprio buffo! Non capiscono costoro che in questo modo non potranno mai normalizzarsi le cose e che così non si affianca l'opera di quelle brave persone che si sono prese l'ingrato incarico di arginare la «borsa nera»?

Non capiscono che i prezzi sono saliti alle stelle perché tutti si sono improvvisati commercianti? E che le merci prima di giungere al consumatore diretto sono passate per chissà quante mani?

E i gonzi pagano alla «borsa nera» perché credono che il commerciante vero guadagni troppo, lui che ha tante spese giornaliere, che paga le tasse, che ha una bottega da tenere aperta anche domani quando verranno i momenti della inevitabile crisi...

Che i commercianti non siano tutti «cristallini» siamo d'accordo, («commercianti e porci...» si pesano dopo morti) ammonisce un vecchio adagio), ma, via, è paradossale quello che sta succedendo! Ciò che accade oggi può essere paragonato a quel tale che per far dispetto alla moglie...

Ed il bello è che la «borsa nera» non si limita ai generi di prima necessità, ma anziché cessare si intensifica anche per le saponette, per i tessuti, per le mercerie in genere, per le radio, per le calzature, per i materiali ciclistici, ed in misura più o meno analoga anche per diversi generi alimentari, specie per quelli non contingenti come gli scatolami. Il mercato è invaso da commercianti improvvisati da mediatori abusivi, che il più delle volte non vedono nemmeno la merce che trattano, ma che ritraggono un buon guadagno da questa loro prestazione. Ed il bello è che questi signori ottengono ogni sorta di facilitazioni, vanno in auto sino a Milano, sino a Torino, sino a Bologna, per tornarsene con qualche cassetta o solamente con una valigetta zeppa magari di... penne stilografiche, (la nostra città è invasa in questi giorni di penne stilografiche), tanto per pagare le prime spese di viaggio, perché a pagare le seconde giungeranno successivamente per altra via, fors'anco con gli autocarri... controllati, altri articoli ordinati e comperati durante i piuttosto fruttuosi viaggi autorizzati naturalmente nell'interesse della economia provinciale!...

Una maggior disciplina del commercio in genere sarebbe dunque quanto mai opportuna in questi momenti; nell'interesse del consumatore; nell'interesse del commerciante che oggi subisce una illegale e dannosa concorrenza. Che non siano possibili pronti rimedi intensificando i blocchi stradali?

Pl

Spedizioni di merci a mezzo ferrovia

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Udine, presi accordi con l'A. M. G. di Udine, avverte gli interessati che per qualsiasi spedizione di merci a mezzo ferrovia dovranno presentare circostanziata domanda, in carta libera, alla Camera di Commercio.

Per il momento è sospesa la compilazione delle lettere di vettura, in quanto i trasporti saranno autorizzati dall'A. M. G. con suo speciale modulo.

Diffondete

«Il Commercio Friulano»

Il "Fondo di solidarietà nazionale,"

(Continuazione dalla prima pagina)

tenute a versare una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale con minore di lire cento.

Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere brevi manu il contributo in questione rilasciandone ricevuta staccata da apposito blocchetto da fornirsi dal «Fondo di solidarietà nazionale». Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente intestato al «Fondo di solidarietà nazionale» mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obbligato.

Per gli esenti dal servizio militare

I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che sono riformati o esentati dal prestare servizio militare sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire cento.

Dal contributo sono esclusi i mutilati ed invalidi di guerra e gli incapaci a proficuo lavoro.

Domestici e cani

Chi ha domestici fissi è tenuto a versare una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e lire cinquecento, per ogni domestico o domestica in più.

Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specificata ed effettiva siffatta destinazione e i cani adibiti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

Possessori di autoveicoli

I possessori di autoveicoli ed autotassi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autotassi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

a) per i motocicli e le motocarrozzette:
L. 100 per potenza di motore fino a C.V. 10;
L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

b) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

L. 200 per potenza di motore fino a C.V. 8;
L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C.V. 13;
L. 500 per potenza di motore da C.V. 14 a C.V. 18;
L. 800 per potenza di motore superiore a C.V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimessa ed è ridotto a metà per quelle destinate al servizio da piazza e da un terzo per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

c) per gli autotassi destinati al trasporto di persone ad uso privato:
L. 100 per potenza di motore fino a C.V. 15;
L. 200 per potenza di motore da C.V. 16 a C.V. 30;
L. 300 per potenza di motore superiore a C.V. 30.

Per gli autotassi destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati a trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata:

L. 300 per portata fino a q.li 7;
L. 1.000 per portata da q.li 8 a q.li 15;
L. 2.000 per portata da q.li 16 a q.li 25;
L. 3.000 per portata da q.li 26 a q.li 35;
L. 4.000 per portata da q.li 36 a q.li 50;
L. 5.000 per portata superiore a q.li 50.

e) per gli autotassi destinati a trasporto di cose:

L. 150 per potenza di motore fino a C.V. 15;
L. 250 per potenza di motore da C.V. 16 a C.V. 30;
L. 350 per potenza di motore oltre C.V. 30.

Il contributo è riscosso dal Real Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.) il quale versa le somme riscosse al netto dall'aggio di 0,25 per cento.

Circoli di ritrovo

I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500 mila abitanti; di L. 5.000 per i comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, e di L. 2.000 per gli altri comuni.

Fabbricati e terreni

I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;
L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;
L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 36 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. Decreto 30 aprile 1936 n. 1138. Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore a L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario coltivatore diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà del colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario il quale può rivolgersi sull'affittuario sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore a L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluse le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

I contributi stessi non sono dovuti per terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta la moderazione dell'imposta fondiaria ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 244.

Esenzioni speciali

Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

1) lo Stato, le provincie e i comuni;

2) gli Istituti ed enti di beneficenza od aventi fini soltanto assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

3) gli Istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le accademie e le società storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana;

4) gli enti ecclesiastici aventi scopi soltanto di culto e di beneficenza;

5) gli enti e gli Istituti autonomi per le case popolari per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni;

6) gli autoveicoli e gli autotassi che ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923 n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

Modalità di pagamento

I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vi-

gore del presente decreto, cioè entro il 25 agosto 1945.

Qualora, posteriormente a tale data, si verificano nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al «Fondo di solidarietà nazionale», le cui disponibilità affluiscono ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del fondo nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 4.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministero per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

L'esattore procede con le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, col l'obbligo del non riscosso per riscosso, sul conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. In caso di ritardo dei versamenti si applica a carico dell'esattore un'indennità di mora del 6 per cento a favore del Fondo stesso.

L'iscrizione è fatta, in ogni caso, per l'ammontare di debito originario non soddisfatto aumentato ai sensi dell'articolo precedente e l'aggio all'esattore è quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contributi previsti nel presente articolo si applicano le norme delle imposte dirette.

Il credito del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi medesimi si prescrive in cinque anni.

Pubblici spettacoli

Sul prezzo al netto dei diritti erariali di ciascun biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2; oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5; oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10; oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20; oltre Lire 200 contributo L. 40.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di L. 25.

Pubblici esercizi

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo inferiore a lire 4.

Per le prestazioni fatte da parucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di L. 50 del corrispettivo della prestazione.

Per ogni pasto somministrato nei

ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda e prima categoria e di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente di L. 15, L. 30 e L. 48.

Tale contributo è ridotto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

Sono esenti dal contributo di cui ai commi precedenti gli sfollati, i sinistrati e i funzionari in missione.

Modalità di riscossione

I contributi per i pubblici spettacoli sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

L'E.I.D.A. verserà al fondo di solidarietà nazionale, entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso il contributo riscosso al netto dell'aggio di 0,50 per cento.

I contributi per le vendite al pubblico e per le prestazioni si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 15 ciascuno staccati da blocchetti a madre e figlia, messi in vendita dal «Fondo» a mezzo dei distributori primari e secondari di valori bollati della Amministrazione finanziaria.

All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ad inchiostro indelebile tanto sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino alla uscita dagli esercizi, per esibirli ad eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle provincie in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5.000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati.

Nei locali nei quali si danno spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributi, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura «Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale» con le misure del contributo.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidamente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Uguali sanzioni si applicano a coloro che non conservano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo, nonché all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti di prescritti contrassegni.

Per la omessa affissione del cartello l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a lire 500.

Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Disposizioni varie

E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità la emissione, il prezzo dei biglietti e quanto altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministero per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto.

AVVERTENZE

Sui moduli di versamento si debbono indicare distintamente i singoli contributi. E' opportuno che ogni contribuente compia un proprio versamento, cioè senza unirlo a quello dei propri congiunti, e ciò per facilitare l'eventuale controllo.

La legge prescrive diverse misure di verifica per scoprire le eventuali evasioni all'obbligo del contributo. Fra l'altro è prevista la possibilità che le carte annonarie non vengano consegnate se non contro l'esibizione della ricevuta del versamento del contributo di solidarietà nazionale.

Fin qui le disposizioni della legge che soltanto ora vengono conosciute dal pubblico. Poiché la scadenza è vicinissima non si vede come i contribuenti riescano a soddisfare in tempo utile il loro dovere e per la mancanza dei moduli di versamento e per l'affollamento che si verificherà agli sportelli degli uffici postali in relazione alla gran massa dei pagamenti da effettuare.

Eccezionali facilitazioni per la definizione delle controversie di valutazione

L'Intendente di Finanza comunica:

Allo scopo di eliminare il maggior numero possibile delle vecchie pendenze di valutazione, con Decreto Legislativo Luogotenenziale dell'8 Marzo 1945 n. 90 (art. 18) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» al n. 39 del 31 Marzo 1945, è stata concessa facoltà all'Amministrazione finanziaria di consentire ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

Tale abbuono può essere concesso soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata fino a 6 mesi dopo il ritorno del territorio di questa Provincia all'Amministrazione italiana.

PLINIO PALMANO
Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

Dott. B. PITTONI
CHIRURGIA MINORE
e CURA INCR. VENE VARICOSE
ANCHE A DOMICILIO
Riceve alle ore 10
in VIA DUCA D'AOSTA 5 - UDINE
(già via Cussignacco)
Abitazione via Zanon 6 - Tel. 13-05

Dott. G. FALESCHINI
Medico Chirurgo Specialista
Malattie Veneree e della Pelle
Riceve: ore 10-12.30; 15-18
UDINE, vicolo Brovedan 6 - tel. 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

GABINETTO DENTISTICO
Dott. A. Ferraguti
Via Paula 26
martedì, mercoledì sabato ore 10-18

BANCA CATTOLICA DEL VENETO
SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
RISERVE L. 11.500.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

CASSA di RISPARMIO DI UDINE
FONDATA NEL 1876
Premiata dal Ministero con medaglia d'oro

Patrimonio 36 milioni - Depositi 340 milioni
SEZIONE DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO E MIGLIORAMENTO
Filiali: Cervignano, Cividale, Latisana, Maniago, Pordenone, Sestile, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Tolmezzo, RICEVITORIA E CASSA PROVINCIALE DI UDINE
Esattorie: Udine, Cervignano, Latisana, Mortegliano, Maniago, Sestile, Tolmezzo.
Presso gli uffici di Ricevitoria, Esattoria e Tesoreria — in Via Zanon — funziona un servizio CASSETTE DI SICUREZZA in apposito impianto corazzato, costruito secondo i sistemi più moderni e situato in locali che offrono la migliore garanzia.

Il Pretore di Udine

in data 6 luglio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Mosanghini Virginia fu Sebastiano e di Maria Ferro di anni 42 nati residenti in Mortegliano; imputati dei reati di cui agli art. 516 C. P. 16-23 lett. a) e b) del Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 4 giugno 1945 posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna la suddetta alla pena di L. 600 di multa e L. 400 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese della condannata. Per estratto conforme all'originale Il Cancelliere

Il Pretore di Udine

in data 26 luglio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Germano Angelo fu Giuseppe e Carrara Teresa di anni 63 nati residenti in Terenzano di Pozzo del Friuli; imputato dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 16-23 lett. a) b) del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 6-6-1945 posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 400 di multa e L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato. Per estratto conforme all'originale Il Cancelliere

Il Pretore di Udine

in data 31 luglio 1945 ha pronunciato il seguente decreto

contro
Germano Gio Balta fu Italico e Palmira Pittoritto di anni 56 nati residenti in Terenzano di Pozzo del Friuli; imputato dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23-16 lett. a) b) del Regol. 9-5-1929 n. 994 per avere il giorno 6-6-1945 posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò annacquato.

(OMISSIS)
condanna il suddetto alla pena di L. 500 di multa e L. 300 di ammenda e alle spese processuali ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto sul giornale *Il Commercio Friulano* a spese del condannato. Per estratto conforme all'originale Il Cancelliere

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica
Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 - 15-17

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropsicologica
Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturino, 1
Riceve ore 13-15